

Oggetto: Articolo 7 bis del Decreto legge n. 168 del 2016 conv. con Legge n. 197 del 2016 in materia di criteri e limiti dimensionali degli atti di parte.

Prime osservazioni rese al Presidente del Consiglio di Stato

Premessa:

L'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti – confermando le considerazioni svolte in occasione del parere reso a margine dell'adozione del decreto presidenziale n. 40 del 25 maggio 2015 – ribadisce la ferma contrarietà ad ogni forma di regolamentazione in via normativa delle dimensioni del ricorso e degli atti difensivi che reputa posta in violazione del principio di efficacia ed effettività dei diritti della difesa ed esprime la convinzione che l'obiettivo dello spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'art. 3, comma 2, del Codice del processo amministrativo possa essere meglio perseguito piuttosto attraverso tecniche di autolimitazione e di formazione, che non mediante misure coercitive.

Pertanto, UNA si riserva di esperire ogni occorrente azione, nelle opportune sedi, per contrastare la disposizione introdotta nell'articolo 13 ter dell'allegato II al decreto legislativo 3 luglio 2010 n. 104 dall'articolo 7 bis del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito in legge 25 ottobre 2016 n. 197, ed ogni sua forma applicativa.

Tuttavia, in ossequio al principio di leale collaborazione ed in conformità allo spirito che permea la suddetta norma di legge (che richiede la compartecipazione delle associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti nella adozione di misure organizzative per il migliore funzionamento della Giustizia amministrativa), UNA formula le seguenti osservazioni confidando che se ne tenga debitamente conto in sede di adozione del decreto presidenziale attuativo della disposizione di legge, anche al fine di assicurare che le limitazioni introdotte alle attività difensive si attengano strettamente al principio di

proporzionalità, non alterino la parità delle parti e quindi operino solo ove possa risultare effettivo e consistente l'impatto negativo della dimensione dell'atto sulla funzionalità del processo.

1. In via di principio la disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi stabilita con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40 del 25 maggio 2015 con riferimento ai giudizi di cui all'art. 120 dell'allegato I al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 40 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, conv. con legge 11 agosto 2014 n. 114, va considerata quale quadro di riferimento e costituisce il limite minimo di regolamentazione della materia, con le precisazioni e variazioni di seguito riportate.

2. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, considerato che la nuova disciplina si applicherà all'intero complesso di materie e riti, in un'ottica di semplificazione, chiarezza e coerenza di regole si ipotizza che possano essere individuati regimi differenziati per riti sulla base del seguente schema:

A) rito ordinario e riti abbreviati ex art. 119 cpa

B) riti speciali di cui ai giudizi ex artt. 112, 116, 117, 118.

Con riferimento alla bipartizione dei regimi sopra specificata si richiede che siano fissati i seguenti limiti dimensionali:

giudizi sub A):

A1) atto introduttivo e atti assimilati pagg. 40

A2) altri atti pagg. 20

giudizi sub B):

B1) atto introduttivo e atti assimilati pagg. 30

B2) altri atti pagg. 15

3. Vanno confermati, con gli adattamenti del caso, i criteri fissati sub nn. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40 del 25 maggio 2015.

4. La parte narrativa o “in fatto” non va computata ai fini dell’osservanza dei limiti dimensionali, dovendosi ritenere che le “questioni trattate” di cui al comma 5 dell’art. 13-ter siano esclusivamente le questioni poste con la formulazione dei motivi di diritto.

5. La possibilità di superare i limiti dimensionali fissati dal decreto in via generale va svincolata dalla logica dell’autorizzazione derogatoria “caso per caso” e va collegata piuttosto alla previsione di determinate condizioni la cui ricorrenza nella specifica fattispecie dovrà essere invocata e obiettivamente comprovata dall’interessato. A tal fine – confermando la previsione e le altre circostanze valutative di cui al par. 8 del precedente decreto presidenziale n. 40/2015 – hanno rilevanza: la circostanza che in giudizio vengano in evidenza “questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse”; l’attinenza del giudizio al perseguimento di “interessi sostanziali di particolare rilievo” sotto il profilo socio-economico e politico-sociale, nonché della tutela dei diritti civili, sociali e politici dell’individuo; le dimensioni e la consistenza dell’atto o della sentenza impugnati; il numero degli atti impugnati; il numero delle parti coinvolte nel contenzioso. Al ricorrere di una o più di dette circostanze singolarmente indicate nell’atto ed obiettivamente riscontrabili, il limite dimensionale fissato dal decreto non trova applicazione e può comunque essere superato.

6. Va altresì confermata la possibilità di superamento dei limiti, senza predeterminazione di alcun limite massimo, nei casi e nelle ipotesi previsti nel par. 9 del decreto presidenziale n. 40/2015.

7. Nel caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dal decreto e qualora non ricorrano le circostanze di cui al punto 5, la parte interessata sarà invitata a riformulare l'atto entro un congruo termine . Qualora si tratti di atto introduttivo, il Giudice sarà tenuto ad esaminare tutte le questioni esposte nell'atto riformulato. La parte che ha effettuato la riformulazione dell'atto dovrà informarne le altre parti.